



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Via Quasimodo -c. a. p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./Fax 0985 876878

Cod. Scuola: CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.: UFJDL7

p. e. o.: csic836001@istruzione.it – p. e. c.: csic836001@pec.istruzione.it

Sito web: www.icdiamante.edu.it

Diamante, 29 dicembre 2021

Alla RSU di Istituto

Al DSGA

Al Sito web

Oggetto: Pubblicazione contratto integrativo di istituto a.s. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'avvio della contrattazione integrativa di istituto del 10 settembre;

VISTA l'Ipotesi sottoscritta dalle parti in data 30 novembre 2021;

ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei Conti che in data 16 dicembre 2021 hanno apposto il visto sul documento contenente l'ipotesi di contrattazione corredata di relazione illustrativa del Dirigente e di relazione tecnico-finanziaria del DSGA;

VISTO il verbale di stipulazione con cui le parti hanno sottoscritto in data 28 dicembre 2021; il Contratto integrativo di istituto in via definitiva;

DECRETA

che il contratto integrativo di istituto relativo all'a.s. 2021/2022 produce, a far data da oggi, i suoi effetti giuridici e dispone che venga pubblicato sul sito web dell'istituto www.icdiamante.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Patrizia Barbarello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Via Quasimodo -c. a. p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./Fax 0985 876878

Cod. Scuola: CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.: UFJDL7

p. e. o.: csic836001@istruzione.it - p. e. c.: csic836001@pec.istruzione.it

Sito web: www.icdiamante.edu.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO VERBALE DI STIPULAZIONE

Il giorno 28 dicembre 2021, alle ore 10,30, nell'ufficio di presidenza dell'istituto comprensivo di Diamante,

VISTA l'Ipotesi di accordo sottoscritta il giorno 30 novembre 2021;

ACQUISITO agli atti della scuola il parere positivo dei Revisori dei Conti, con firma apposta in data 16 dicembre 2021;

VIENE STIPULATO

Il presente Contratto collettivo integrativo dell'istituto comprensivo di Diamante.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Prof.ssa Patrizia Barbarello



PARTE SINDACALE

RSU

SINDACATI
SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL

CISL/SCUOLA

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAMS

ANIEF

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Campo di applicazione, durata e decorrenza
- Art. 2. Interpretazione autentica
- Art. 3. Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Capo I - Relazioni sindacali

- Art. 4. Obiettivi e strumenti
- Art. 5. Rapporti tra RSU e dirigente
- Art. 6. Informazione
- Art. 7. Oggetto della contrattazione integrativa
- Art. 8. Confronto

Capo II - Diritti sindacali

- Art. 9. Attività sindacale
- Art. 10. Assemblea in orario di lavoro
- Art. 11. Permessi retribuiti e non retribuiti
- Art. 12. Referendum
- Art. 13. Trasparenza, informazione e verifica del contratto di istituto
- Art. 14. Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

TITOLO III - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

- Art. 15. Collaborazioni plurime del personale docente
- Art. 16. Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA
- Art. 17. Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

- Art. 18. - Modalità di comunicazione e diritto alla disconnessione Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA
- Art. 19. Sostituzione colleghi assenti. Modalità di comunicazione e diritto alla disconnessione
- Art. 20. Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Capo I - Norme generali

- Art. 21. Fondo per la contrattazione di istituto
- Art. 22. Fondo per il salario accessorio.
- Art. 23. Finalizzazioni del salario accessorio. Criteri generali

Capo II - Utilizzazione del salario accessorio

- Art. 24. Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica
- Art. 25. Criteri per l'attribuzione di compensi accessori e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari
- Art. 26. Ripartizione del Fondo per l'istituzione scolastica: quota docenti
- Art. 27. Ripartizione del Fondo per l'istituzione scolastica: quota ATA
- Art. 28. Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
- Art. 29. Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale.
- Art. 30. Conferimento degli incarichi.
- Art. 31. Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA
- Art. 32. Incarichi specifici del personale ATA
- Art. 33. Finanziamenti diversi dal FIS: criteri di utilizzazione del personale

TITOLO VI - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

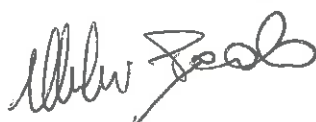
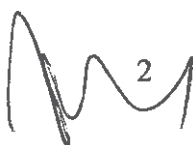
- Art. 34. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Art. 35. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
- Art. 36. Attuazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19

TITOLO VII - ASSEGNAZIONE DOCENTI E ATA AI PLESSI

- Art. 37. Movimenti interni
- Art. 38. Personale docente
- Art. 39. Personale ATA

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 40. Clausola di salvaguardia finanziaria
- Art. 41. Procedura per la liquidazione del salario accessorio

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "IC di Diamante".
2. Il presente contratto spiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021/2022-2022/2023-2023/2024, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto conserva validità fino alla sottoscrizione di un eventuale nuovo accordo, salve variazioni finanziarie, nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse o qualora uno dei firmatari ne faccia espressamente richiesta.

Art. 2 – Interpretazione autentica

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.

1. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
2. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - LE RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

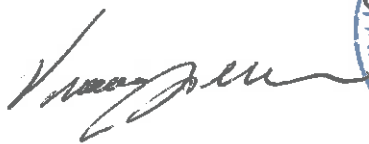
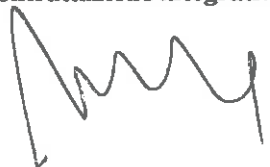
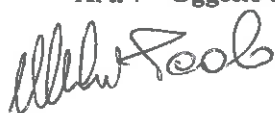
Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza designato è il sig. Paolo Milieri.

1. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
2. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa



1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 34 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai PCTO e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. C9).

Art. 8 – Confronto

Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

1. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II – DIRITTI SINDACALI (art. 22, c. 4 lett. c5)

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata all'interno del sito web, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale (tramite il responsabile della tenuta del sito web).
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.

[Handwritten signatures]



3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato in via Quasimodo, Diamante, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché dell'ufficio di segreteria, per cui n. 3 unità di personale ausiliario e n. 2. unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 - Trasparenza, informazione e verifica del contratto di istituto

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo e attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del contratto integrativo di istituto sottoscritto.
2. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente in modo analitico i compensi del salario accessorio liquidati ai singoli lavoratori (docente, educatore ed Ata) sia dai fondi contrattuali che non contrattuali.
3. La comunicazione dei prospetti analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione alla RSU e alle OO.SS. provinciali impegna le parti a non diffondere e non comunicare a soggetti esterni, e a non utilizzare in alcun modo e forma i dati personali dei singoli lavoratori.

Art. 14 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

In caso di sciopero per l'istituzione scolastica trova applicazione il protocollo di intesa per assicurare le prestazioni indispensabili, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 10/02/2021 ai sensi dell'articolo 3,



[Handwritten signature]

comma 2 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO- PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006/2009.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA (art. 22, c. 4 lett. c6)

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
- l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 18 – Modalità di comunicazione e diritto alla disconnessione(art. 22 c. 4 lett. C8).

Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16.00 ; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme. Sono in ogni caso esclusi la domenica, i giorni festivi, i periodi di fruizione delle ferie. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 - Sostituzione colleghi assenti.

Il Dirigente provvederà ad impegnare i docenti per la sostituzione dei colleghi assenti per assenze brevi e saltuarie, nel seguente ordine:

- a) docenti non impegnati in attività didattica, con priorità per quelli di cui ai punti b) e c);
 - b) docenti con permessi brevi da recuperare;
 - c) docenti di potenziamento per le ore residue disponibili oltre le attività progettuali loro attribuite.
 - d) docenti disponibili ad effettuare ore di docenza eccedenti l'orario di servizio.
2. La sostituzione dei docenti assenti con coloro che hanno dato la disponibilità sarà effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:



- a) docenti non impegnati in attività didattica, con priorità per quelli di cui ai punti b) e c);
- b) docenti con permessi brevi da recuperare;
- c) docenti di potenziamento per le ore residue disponibili oltre le attività progettuali loro attribuite.
- d) docenti disponibili ad effettuare ore di docenza eccedenti l'orario di servizio.

2. La sostituzione dei docenti assenti con coloro che hanno dato la disponibilità sarà effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:

- a) docenti della stessa classe/interclasse;
- b) docenti della stessa disciplina del docente assente;
- c) altri docenti.

3. I docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti:

- a) ricevono apposita comunicazione di servizio e firmano per accettazione il registro attestante la prestazione richiesta;
- b) svolgono la docenza in sostituzione del docente assente e, nel caso di docenza in classi di cui siano anche titolari, annotano l'attività svolta sul registro elettronico.

4. Assenze durante l'orario di servizio per improvviso malore o problemi di famiglia documentati. Nel caso in cui il dipendente sia costretto a lasciare la sede di lavoro, ovvero a non riprendere servizio, a seguito di malattia insorta e o motivi personali, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale evidenza il dipendente, ai fini del completamento dell'orario recupererà le ore non lavorate con programmazione successiva; - se invece, il certificato medico coincide con la giornata della parziale prestazione lavorativa la stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare successivamente le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità.

5. Le assenze da riunioni di OO.CC. per comprovato impedimento oggettivo devono rivestire il carattere di eccezionalità, essere richieste al DS di norma 48 ore prima della riunione ordinaria, 12 ore se la riunione è straordinaria e non prevista dal piano delle attività. Le stesse devono essere documentate anche con autocertificazione (recante tutti gli elementi per controllo), e successivamente recuperate in attività funzionali all'insegnamento con modalità da concordare con il DS entro 30 gg. successivi. I recuperi derivanti da assenza agli OO.CC. sono infungibili con attività didattiche.

6. In quanto attività programmate nel PTOF ed inserite nel piano delle attività annuali, nel caso in cui la classe presso la quale il docente è tenuto a prestare servizio non sia presente per visite guidate o viaggi d'istruzione, lo stesso docente potrà prestare la sua attività in altre classi per sostituire i docenti accompagnatori, previo ordine di servizio scritto, ed entro le ore di servizio previste dal proprio orario settimanale. In caso non vi siano sostituzioni, il docente è tenuto ad osservare il proprio orario di servizio, e non è tenuto a nessun recupero.

7. Nel caso in cui i docenti siano impegnati come accompagnatori in attività didattiche esterne in orario curricolare (alla cui organizzazione essi siano estranei), le ore in esubero rispetto all'orario di servizio potranno essere oggetto di compensazione con la fruizione di permesso breve.

Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione (art.22 c. 4 lett. c9)

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.

2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA, a supporto del ruolo primario di detto personale, nella specificità dei rispettivi profili professionali, all'interno della comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici che è l'Istituto Scolastico.

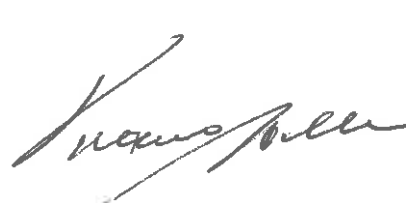
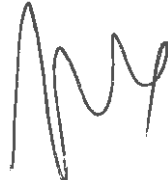
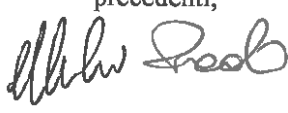
TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER L'A. S. 2021/2022

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 21 – Fondo per la contrattazione di istituto

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2021/2022 è complessivamente alimentato da:

- a) fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MI;
- b) ogni ulteriore finanziamento erogato dal MI;
- c) eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;



d) altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;

e) eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale in quanto l'ammontare delle risorse non è mai contrattabile e dunque il loro importo totale deve essere oggetto di sola informazione preventiva.

Art. 22- Fondo per il salario accessorio

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Anno scolastico 2021/2022		
Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa MOF (importi in € lordo dipendente) composto dalle seguenti assegnazioni		Assegnazione risorse finanziarie Nota MIUR
Fondo per l'istituzione scolastica – art. 4 c. 4 lett. a) CCNL 19/04/2018 – finalità di cui all'art. 88 CCNL 29/11/2007	A	42.945,12
Valorizzazione del personale scolastico – art. 40 c. 4 lett. g) CCNL 19/04/2018 da utilizzare dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione, ex Legge 27/12/2019 n° 160, art. 1, co. 249	B	10.423,83
Totale del Fondo dell'Istituzione Scolastico (FIS) da ripartire secondo i criteri individuati dalla contrattazione integrativa d'istituto per l'a.s. 2021/22	C=A+B	53.368,95
Funzioni strumentali all'offerta formativa - art. 40 c. 4 lett. c) CCNL 19/04/2018 (4 Aree)	D	3505,76
Incarichi specifici del Personale ATA - art. 40 c. 4 lett. d) CCNL 19/04/2018	E	1930,47
Ore eccedenti per la sostituzione docenti assenti (art. 30 CCNL 29/11/2007) - art. 40 c. 4 lett. f) CCNL 19/04/2018	F	1870,07
Compensi al personale insegnante per le attività complementari di educazione fisica - art. 40 c. 4 lett. b) CCNL 19/04/2018	G	768,29
Misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica - art. 40 c. 4 lett. e) CCNL 19/04/2018	H	179,13
TOTALE I=C+D+E+F+G+H	I	61.622,67
Economie provenienti dall'a.s. 2020/2021 (utilizzabili anche per finalità diverse da quelle originarie, art. 8, co. 3, CCNI 31/08/2020	K	1. FIS 8685,85 2. Aree a rischio 1230,72 3. Pratica sportiva 2245,64

12/11/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

TOTALE Fondo per la contrattazione integrativa di
Istituto a.s. 2021/22

$J = I+K = 61.622,67 + 12.162,21$
TOTALE 73.784,88 LORDO DIPENDENTE

Art. 23 – Finalizzazioni del salario accessorio.

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per la contrattazione integrativa devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

CAPO II - UTILIZZAZIONI DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 24- Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2)

1. L'accesso al Fondo per la contrattazione integrativa è regolato dai seguenti criteri generali:

- a) equità: tutto il personale ha diritto a partecipare alle attività che danno accesso al fondo, nella misura consentita dalle risorse finanziarie previste e dalla disponibilità dichiarata;
- b) professionalità: l'assegnazione alle attività aggiuntive e agli incarichi è disposta prioritariamente sulla base delle competenze certificate e/o maturate dal personale in servizio;
- c) continuità: per lo svolgimento di specifici ruoli, al fine di non vanificare le competenze già sviluppate e gli obiettivi già conseguiti;
- d) volontarietà: libera adesione alle attività.

2. La quota del FIS disponibile per la contrattazione integrativa, diminuita degli importi per l'indennità di direzione al DSGA ed al suo sostituto, nonché aumentata dell'importo delle economie di cui al precedente comma

3. è così ripartita:

- 70% per le attività del personale docente,
- 30% per le attività del personale ATA.

3. Tale ripartizione può essere variata entro un margine di flessibilità pari al 5% in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF e del PdM e compatibilmente con lo stato di attuazione del presente contratto.

4. L'effettiva disponibilità del FIS per la contrattazione integrativa, dopo la deduzione delle indennità di direzione al DSGA e al suo sostituto (sia per un massimo di 20 giorni di sostituzione nel corso dell'anno scolastico, sia per periodo più lungo), è pertanto così definita:

Importo lordo dipendente		
Totale FIS 2021/22	A	42.945,12
A dedurre indennità di direzione del DSGA	B	-4363,60
FIS disponibile anno corrente	C	38.581,52
Fondo di valorizzazione personale	D	10.423,83
TOTALE FIS con fondo di val.	E (c+d)	49.005,35
Economie anno scolastico precedente		8685,85

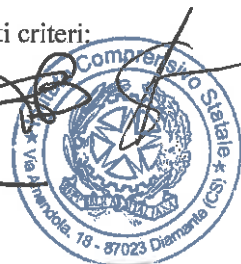
FIS disponibile per la contrattazione integrativa a.s. 2021/22	FONDO = A-B= C+D+E	57.691,20
FIS disponibile quota docenti	70%	40.383,84
FIS disponibile quota ATA	30%	17.307,36

6. In sede di informazione sull'attuazione del presente contratto verranno rese note tutte le eventuali operazioni di riequilibrio e redistribuzione delle risorse fra le diverse attività programmate resesi necessarie per cause eccezionali e non prevedibili.

Art. 25 – Criteri per l'attribuzione di compensi accessori e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari (art. 22 c. 4 lett. C3)

1. L'individuazione delle unità di personale da parte del Dirigente avviene in considerazione dei seguenti criteri:

- specifica professionalità
- esperienza maturata nel settore di riferimento



- disponibilità espressa dal personale.

Le attività devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente in coerenza con il PTOF e con le esigenze educativo- didattiche, amministrative ed organizzative che via via vengono a determinarsi nel corso dell'anno scolastico.

Per il personale docente e ATA all'attribuzione delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari è riferita, di norma, alle prestazioni aggiuntive espletate in tale ambito, in considerazione dei seguenti criteri:

a) individuazione con specifico bando o nota informativa del Dirigente sulla base di quanto stabilito dalla normativa e dalle Linee Guida;

b) individuazione dei docenti esperti/tutor in seno al collegio docenti adottando i seguenti criteri:

- specifica professionalità;

- esperienza maturata nel settore di riferimento;

- disponibilità espressa dal personale;

diffuso coinvolgimento del personale in servizio.

Art. 26. Ripartizione del Fondo per l'Istituzione scolastica: quota docenti

1. La quota del FIS spettante ai docenti, come definita nel precedente art. 26, comma 5, pari a 32.425,42, cui si aggiunge l'importo di € 1230,72 + 179,13 per le misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, per l'importo complessivo di € 1409,85 sarà divisa fra le seguenti voci:

a) attività di supporto all'organizzazione e al Dirigente Scolastico;

b) attività di supporto alla didattica;

c) attività per l'ampliamento dell'offerta formativa con priorità per quelle coerenti con il PTOF e con i percorsi di Miglioramento, approvati dal Collegio dei Docenti, a partire da quelle che vedono coinvolto tutto l'Istituto o la maggior parte di esso;

d) attività per prevenire e contrastare la dispersione scolastica ("aree a rischio").

Per quanto possibile, le suddette attività saranno assegnate evitando l'eccessiva sovrapposizione di incarichi alle stesse persone;

e) Viene accantonata una quota di € 945,34 corrispondente al 2% circa del FIS. Tale somma sarà utilizzata, con le modalità di ripartizione di cui all'art. precedente, per retribuire eventuali attività aggiuntive del personale docente ed ATA non previste all'inizio dell'anno scolastico, previa intesa con la RSU.

3. Per l'a. s. 2021/2022 la quota di cui al precedente comma 1 è così suddivisa:

INCARICO	Personale coinvolto	Ore	Importo
Collaboratori del Dirigente	2	150x 2= 300	17,50 x 300= 5250,00
Responsabili di Plesso	12	40x 12= 480	17,50 x 480 = 8.400,00
Coordinamento di classe	36	20 x 36= 720	17,50 x = 12.600,00
Coordinatore di dipartimento	3	5x3 = 15	17,50 x 15= 262,50
Referente INVALSI	1	30x1= 30	17,50x 30 = 525,00
Referente cyberbullismo	1	10x1=10	17,50 x 10 = 175,00
Responsabili laboratori	2	10x2=20	17,50 x 20 = 350,00
Tutor	9	15 x 9 =135	17,50 x 135 = 2362,50
Commissioni orario	7	10x7=70	17,50 x 70 = 1225,00
Animatore digitale	1	58 x 1 = 58	17,50 x 58 = 1.015,00
Referente COVID d'Istituto	1	10 x 1 = 10	17,50 x 10 = 175,00
Totale			32.340,42
Quota accantonata			85,00

Art. 27 - Ripartizione del Fondo per l'Istituzione scolastica: quota ATA

Allo stesso fine vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specifiche:



Collaboratori scolastici

INCARICO	Unità impegnate	Ore	Totale complessivo
Servizio prestato su più plessi	n. 1	€ 12,50 x 1 h 10	125,00
Sostituzione colleghi in altro comune	n. 1	€ 12,50 x 1 h 80	1000,00
Sostituzione colleghi stesso comune	n. 1	€ 12,50 x 1 h 100	1250,00
Servizi esterni	n. 1	€ 12,50 x 1 h 5	62,50
Interventi di piccola manutenzione	n. 3	€ 12,50 x 3 h 30	375,00
Pulizie straordinarie emergenza COVID	n. 16	€ 12,50 x 16 h 30	2000,00
Assistenza di base alunni DVA	n. 1	€ 12,50 x 1 h 10	125,00
Servizio prestato in portineria	n. 1	€ 12,50 x 1 h 20	250,00
Straordinario per supporto alla didattica in relazione alla realizzazione del PTOF		Max 287 h	3587,50
TOTALE			8775,00
Quota accantonata			12,30
TOTALE FIS COLLABORATORI SCOLASTICI			8787,30

Assistenti amministrativi

INCARICO	Unità impegnate	Ore	Totale complessivo
Sostituzione colleghi assenti	n. 4	€ 14,50 x 4 h 20	1160,00
Straordinario per supporto alla didattica in relazione alla realizzazione del PTOF	n. 5	€ 14,50 x 5 h 20	1450,00
Rinnovo inventario	n. 2	€ 14,50 x h 172	2494,00
TOTALE			5104,00
Economie FIS			5,31
TOTALE			5109,31

2. Eventuali somme residue saranno utilizzate per retribuire eventuali ulteriori attività che si rendesse necessario svolgere entro il 31 agosto 2022.

La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.

Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 28 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7).



1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. La ripartizione delle risorse per la formazione del personale è definita in ragione di 2/3 per il personale docente e 1/3 per il personale ATA.

Art. 29 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente e ATA (art. 22 c. 4 lett. c4)

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s.2021/2022 le risorse individuate corrispondono a € 10.423,83

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono tre;
- tra l'importo del secondo compenso e quello di base deve esserci una differenza percentuale non inferiore a 40% e non superiore a 60%;
- tra l'importo del terzo compenso e quello di base deve esserci una differenza percentuale non inferiore a 65% e non superiore a 75%.

I compensi per il personale ATA vengono definiti sulla base dei seguenti criteri:

- contributo documentato del benessere lavorativo;
- disponibilità e supporto per la creazione di una proficua organizzazione che favorisca l'innovazione tecnologica e l'apprendimento cooperativo;
- flessibilità operativa e disponibilità all'assunzione di specifici compiti,
- contributo documentato a funzionamenti complessi della scuola quali inclusione e sicurezza;
- disponibilità alla formazione e all'aggiornamento professionale.

Non accede al bonus per la valorizzazione del merito il personale che registra assenze superiori al 10% del proprio monte ore lavorativo o che sia sottoposto a provvedimenti disciplinari definitivi. La quota di Bonus per la valorizzazione del merito per il personale ATA che non viene assegnata confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene vincolata nella destinazione. Considerato che la somma assegnata a questo istituto per il corrente anno scolastico è pari a € 10.423,83

- il 70% delle risorse assegnate concorre a determinare i compensi ai docenti per i risultati raggiunti nelle attività organizzative, progettuali, didattiche in base ai criteri definiti dal Comitato di valutazione;
- il 30% delle risorse assegnate concorre a determinare i compensi al personale ATA per i risultati raggiunti nello svolgimento di attività ordinarie e straordinarie.

Le percentuali di cui sopra possono subire variazioni in aumento o diminuzione sulla base dei risultati effettivamente raggiunti, senza ulteriori formalità. Le variazioni con oscillazioni parzialmente rilevanti debbono costituire oggetto di specifico provvedimento dirigenziale.

Art. 30- Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 31 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.



Art. 32 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Gli incarichi specifici sono intesi come prestazioni che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori nell'ambito del proprio profilo professionale e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del PTOF, e non previsti espressamente nell'area di appartenenza.
4. La distribuzione degli incarichi e la quantificazione economica tiene conto di:
 - a. disponibilità espressa dal personale;
 - b. competenze specifiche, titoli professionali e di studio, capacità tecniche possedute;
 - c. reparti e compiti già affidati;
 - d. tipologia di incarico.
5. La retribuzione sarà vincolata alla verifica dell'effettivo svolgimento e alla valutazione, da parte del Dirigente e del DSGA, dei risultati raggiunti.
6. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici pari a € 1930,47 sono destinate integralmente a corrispondere al Personale ATA **non beneficiario** di posizioni economiche (di cui all'articolo 50 del CCNL 2006/2009 e alla Sequenza contrattuale 25 luglio 2008) il compenso così fissato:
 - a. € 644,00 per n. 2 unità di personale amministrativo;
 - b. € 1286,47 per n. 4 unità di collaboratori scolastici.
7. Ovviamente, ove in corso d'anno siano attribuiti i benefici della prima o della seconda posizione economica a unità del Personale ATA, agli interessati sarà riconosciuto il compenso relativo all'incarico specifico esclusivamente per il periodo non coperto dalla sopravvenuta assegnazione della posizione economica. In tal caso, le eventuali economie saranno ripartite tra il restante Personale ATA avente titolo all'incarico specifico, in quanto non beneficiario di posizione economica.
8. In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, l'incarico specifico sarà determinato e retribuito in rapporto all'effettivo periodo di servizio.

Art. 33 – Finanziamenti diversi dal Fondo per l'Istituzione Scolastica: criteri di utilizzazione del personale

1. Per quanto riguarda l'accesso a finanziamenti diversi dal Fondo per l'Istituzione Scolastica PON, Aree a rischio, avviamento alla pratica sportiva sono stabiliti i seguenti criteri di individuazione e utilizzazione del personale:
 - a) possesso di titoli culturali specifici afferenti alla tipologia di intervento;
 - b) possesso di esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
 - c) possesso di esperienze professionali nel settore di pertinenza;
 - d) esperienza e certificazioni informatiche.

TITOLO VI – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 22 c. 4 lett c1)

Art. 34 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di questa istituzione scolastica è il sig. Paolo Milieri.
2. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
3. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
4. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
5. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
6. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 35 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

7. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.



8. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 36 - Attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19

1. Il dirigente assume le disposizioni per l'attuazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 in applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle organizzazioni sindacali il 6 agosto 2020.

TITOLO VII - ASSEGNAZIONE DOCENTI E ATA AI PLESSI

Art. 37- Movimenti Interni.

Nell'ambito dell'organico di Istituto, l'assegnazione a domanda ai plessi da parte del personale già titolare, precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica o di servizio non costituisce elemento ostativo. Al fine di consentire chiarezza, trasparenza e tempestività nelle assegnazioni, anche nei confronti delle persone che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale del Istituto, i termini di presentazione e di ritiro della domanda per movimenti interni all'Istituto devono avvenire per il personale docente entro il 15 marzo e per i collaboratori scolastici entro 10 giugno (qualora l'organico dei Collaboratori Scolastici fosse ridotto rispetto all'attuale il termine predetto slitta al 02 settembre).

In presenza di concorrenza di richieste, l'accoglienza delle stesse sarà fatta nel rispetto:

- delle agevolazioni previste dalle norme di legge (da documentare anche tramite autocertificazione) con il seguente ordine di priorità:
 - personale in situazione di handicap o in grave stato di salute;
 - personale destinatario dell'art. 33 comma 5 e 7 della Legge 104/92, limitatamente alla sede di residenza della persona da assistere;
 - personale con diritto al rientro in sede, in quanto spostato nel quinquennio precedente per esubero del personale stesso. In presenza di più richieste si terrà conto dell'anzianità di servizio;
 - personale che chiede il ricongiungimento al coniuge militare o di categoria equiparata;
 - personale che ricopre cariche pubbliche, durante l'esercizio del mandato e per la sede dove lo si esplica;
 - personale che rientra in servizio al termine dell'aspettativa sindacale;
- delle graduatorie formulate secondo la tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni, allegata al CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente;

Rimane tuttavia a discrezione del dirigente assegnare le varie sedi ai collaboratori per situazioni legate alla privacy del personale e/o per motivi gestionali/organizzativi a tutela dell'amministrazione o dei singoli casi.

Art. 38 - Personale Docente

A) Assegnazione del personale Docente o Insegnanti di sostegno

Gli insegnanti di sostegno sono considerati risorsa assegnata alle classi dove sono presenti alunni in situazione di handicap. Essi ne assumono la piena contitolarità e dove è ritenuto opportuno, possono svolgere attività curricolari.

Scuola primaria: sentite le indicazioni del Collegio dei docenti, la risorsa insegnanti sarà calcolata in funzione dei seguenti criteri:

- garantire in ogni plesso la copertura del tempo scuola di ogni classe;
- garantire in ogni plesso la copertura del tempo mensa in base al numero dei gruppi costituiti con gli alunni iscritti al servizio e del numero dei rientri;
- garantire in ogni plesso una equilibrata copertura delle attività volte alla personalizzazione dei percorsi e alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica;
- salvaguardare eventuali progetti di Istituto la cui valenza è riconosciuta dagli organi collegiali;
- distribuire le risorse orarie aggiuntive in funzione del numero degli alunni di ogni plesso, dei progetti specifici elaborati dai docenti interessati o di plesso o di team con riferimento al POF, della eventuale presenza di situazioni di grave disagio o difficoltà, di classi particolarmente numerose che accolgono alunni stranieri non in possesso dei prerequisiti soprattutto linguistici. Determinato il numero di docenti da attribuire ad ogni scuola, l'assegnazione dei docenti ai plessi sarà disposta dal dirigente scolastico garantendo il rispetto dei seguenti criteri:
 - valorizzazione delle competenze in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa, tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti e garantendo l'insegnamento della lingua inglese da parte degli insegnanti specializzati e specialisti;
 - salvaguardia di progetti di innovazione o sperimentazione pluriennale, con valenza per il plesso o per le classi, riconosciuti tali dagli organi collegiali (collegio dei docenti e consiglio di istituto);



- assegnazione sulla base delle graduatorie formulate secondo la tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni, allegata al CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. La salvaguardia della continuità didattica considerata come una risorsa, non un vincolo.

Qualora, per diminuzione di classi o per esigenze di riorganizzazione deliberate dal collegio dei docenti e dal consiglio di Istituto, in un plesso si verificasse la situazione di soprannumerarietà con la conseguente necessità di trasferimento all'interno dell'Istituto, l'individuazione dell'insegnante che dovrà essere spostato dovrà avvenire sulla base della graduatoria di Istituto. A parità di punteggio si considereranno le agevolazioni previste dalle norme di legge come indicato al punto 1 del presente accordo.

Scuola secondaria: le assegnazioni dei docenti sono disposte dal Dirigente secondo quanto indicato dal piano dell'offerta formativa ed in funzione delle esigenze didattiche ed organizzative. Le ore di completamento cattedra dei docenti sono equamente distribuite ed utilizzate in funzione della eventuale presenza di situazioni di grave disagio, nelle classi particolarmente numerose che accolgono alunni stranieri non in possesso dei requisiti soprattutto linguistici, nelle classi con alunni in grave disagio socio-ambientale e didattico sulla base di un progetto specifico elaborato dai docenti o a livello di plesso o a livello di consiglio di classe, con riferimento al PTOF. Si deve cercare di garantire l'assegnazione ad ogni classe di almeno un docente con nomina a tempo indeterminato: solo in situazioni di oggettiva impossibilità è consentito prevedere, nella stessa classe, la presenza di soli insegnanti supplenti.

B) Utilizzo dei docenti a tempo indeterminato che entrano a far parte dell'organico funzionale dell'Istituto per la prima volta a seguito di trasferimenti o nomine in ruolo.

I docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale dell'Istituto sono utilizzati nel rispetto dei seguenti criteri:

- garantire nell'Istituto che ad ogni classe sia assegnata una equilibrata presenza degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato;
- garantire nell'Istituto che ad ogni classe sia assegnata una equilibrata presenza degli insegnanti con contratto a tempo parziale;
- valorizzare le competenze "certificate" in funzione delle necessità oggettive dei singoli plessi in relazione all'insegnamento della lingua straniera e della religione cattolica;
- rispettare, a parità di concorrenza, la scelta dell'interessato a partire da colui che presenta il maggior punteggio ai fini della graduatoria dei trasferimenti.

A parità di condizioni si considereranno le agevolazioni previste dalle norme di legge come indicato al punto 1 del presente accordo

C) Assegnazione dei supplenti annuali ai plessi.

Nel caso ci sia la possibilità (in particolare nei casi in cui l'effettiva assunzione del servizio da parte dei docenti avvenga nella stessa giornata) si deve garantire la continuità rispetto all'anno precedente. Successivamente, sarà rispettata la posizione di graduatoria, tenuto conto delle esperienze pregresse e di particolari competenze acquisite da rapportare ai "bisogni" delle classi. A parità di condizioni si considereranno le agevolazioni previste dalle norme di legge come indicato al punto 1 del presente accordo.

Art. 39 - Personale ATA

Al fine di garantire funzionalità al servizio scolastico, in analogia con i criteri nazionali, i collaboratori scolastici saranno utilizzati nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- assegnazione di una adeguata risorsa oraria alla segreteria e, ove possibile, presenza di almeno due collaboratori in tutte le scuole, anche con completamento dell'orario su più plessi;
- assegnazione del personale ai plessi secondo il numero degli alunni: un collaboratore ogni sessanta alunni e per ogni resto pari o superiore a quaranta;
- preferibilmente, assegnazione di personale femminile alla scuola materna statale.

Il dirigente scolastico assegnerà i collaboratori scolastici ai plessi nel rispetto delle priorità di seguito riportate:

- a) garantire in ogni plesso almeno 1 unità a tempo indeterminato di personale Collaboratore scolastico, attribuendo, ove possibile, considerata la complessità dell'istituto, la continuità nell'espletamento del servizio;
- b) Avvalersi della graduatoria interna di Istituto per il personale a tempo indeterminato;
- c) Garantire la copertura di tutte le attività previste dal Piano Offerta Formativa e dalle delibere degli organi collegiali;
- d) Garantire le precedenza di cui alla Legge 104/92
- e) Assegnare ai plessi dei collaboratori scolastici a tempo indeterminato, con mansioni ridotte o con diritto alla fruizione della Legge 104/92, massimo una unità per plesso;
- f) Concedere eventuali richieste di variazione della sede solo se debitamente motivate, a condizione che siano salvaguardate le esigenze di organizzazione del servizio.

A) Assegnazione del personale con contratto a tempo indeterminato ai plessi. Qualora non sia possibile soddisfare le singole esigenze si applicano i seguenti criteri di precedenza:



- mantenimento della continuità nella sede occupata nell'anno scolastico precedente;
- disponibilità del personale stesso a svolgere funzioni aggiuntive o incarichi specifici.
- ordine nella graduatoria da cui è stato nominato.
- a parità di concorrenza, delle agevolazioni previste dalle norme di legge.

B) Completata la assegnazione del personale con contratto a tempo indeterminato, si procede con l'assegnazione ai diversi plessi del personale con contratto a tempo determinato. Qualora non sia possibile soddisfare le singole esigenze si applicano i criteri di precedenza elencati in A. Si può disporre, in alcuni casi e per particolari e motivate esigenze, lo spostamento di personale da un plesso all'altro.

Rimane tuttavia a discrezione del dirigente assegnare le varie sedi ai collaboratori per situazioni legate alla privacy del personale e/o per motivi gestionali/organizzativi a tutela dell'amministrazione o dei singoli casi.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 41 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 10 % di quanto previsto inizialmente.

Il presente contratto è formato da n. 16 pagine ed è sottoscritto in data 30 novembre 2021.

PARTE PUBBLICA

DIRIGENTE SCOLASTICO



PARTE SINDACALE

RSU

[Signature]
[Signature]

OOSS:

CGIL

CISL scuola

UIL scuola

SNALS-CONFSAL

GILDA-UNAMS

ANIEF

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]